

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza

del Presidente della 11^a Commissione

CAROLI

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di corsi di addestramento e di centri di consulenza e di assistenza nelle tecniche antifecondative » (274), d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri;

« Abrogazione delle norme che vietano la propaganda anticoncezionale e regolamentazione della vendita dei farmaci ad azione progestativa » (1062), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore Montini, relatore alle Commissioni sul disegno di legge n. 1062, osserva che il problema della propaganda della limitazione delle nascite potrebbe dar luogo — per coloro che si ricollegano all'impostazione della morale cattolica — ad alcune obie-

zioni di principio, la rilevanza delle quali è peraltro superata dal fatto che a seguito della sentenza n. 49 del 13 marzo 1971 (con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 553 del Codice penale) si è venuto a creare nel nostro ordinamento un vuoto legislativo che è necessario comunque colmare.

Passando ad esaminare il merito del disegno di legge, il senatore Montini rileva che esso, a differenza del disegno di legge n. 274, provvede alla sostituzione, oltre che dell'articolo 553 del Codice penale, anche dell'articolo 552, concernente la procurata impotenza alla procreazione. Esprimendo parere favorevole, l'oratore osserva che la previsione della norma modificativa dovrebbe essere comunque posta in relazione alla sola impotenza « generandi ».

Dopo aver dichiarato di ritenere opportuna la permanenza di un divieto legislativo nei confronti di un pubblico incitamento a favore dell'aborto, l'oratore conclude invitando la Commissione ad esaminare con cura i problemi posti dal disegno di legge e ricordando che alcuni di essi potrebbero essere adeguatamente risolti, almeno in parte, da norme regolamentari.

Prende quindi la parola il senatore Perrino, relatore alle Commissioni sul disegno di legge n. 274.

Dopo aver ricordato, con dovizia di dati, i problemi posti dall'incremento demografico, il relatore osserva che il problema della limitazione delle nascite può essere affrontato sotto una duplice prospettiva. Per i popoli di più elevato tenore di vita, dichiara l'oratore, il problema si pone in relazione alla nuova condizione assunta dalla donna nell'ambito della società ed a situazioni sociali di diffuso benessere, che militano contro la creazione di famiglie con prole numerosa. Per altri popoli a tenore di vita meno elevato, il problema si pone in termini di obiettiva impossibilità pratica a reperire le fonti di sostentamento per popolazioni troppo numerose.

Restringsendo l'esame del problema al nostro Paese, — per il quale, a suo avviso, quelle che vengono in rilievo sono piuttosto le considerazioni del primo tipo — il senatore Perrino ricorda che non si hanno ancora dati sugli esiti a lungo termine derivanti dall'uso prolungato di pillole antifecondative. Si debbono inoltre ricordare, afferma l'oratore, i dubbi sollevati su alcuni contraccettivi, i quali possono determinare alterazioni cromosomiche.

Le considerazioni esposte, prosegue il relatore Perrino, se non consentono di esprimere un giudizio negativo su tali sistemi antifecondativi, consigliano peraltro l'opportunità di un adeguato controllo della vendita e dell'uso di tali prodotti.

In questo senso — egli ricorda — si è espresso recentemente il Consiglio superiore di sanità, il quale ha sottolineato la necessità della creazione di appositi consultori; l'indispensabilità della revisione dei prodotti in commercio; la necessità che tutti i prodotti contengano menzione delle eventuali controindicazioni.

Il senatore Perrino conclude affermando di ritenere indispensabile una normativa che, tenendo conto dell'esigenza di disciplinare la materia, regoli con la prudenza necessaria la diffusione e l'uso delle tecniche antifecondative.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Caroli avverte che le Commissioni riunite 2^a e 11^a sono convocate per mercoledì 14 luglio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18,50.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 18,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori Fabiani, Tropeano e Preziosi sollecitano l'esame del disegno di legge n. 1754, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, già approvato alla Camera dei deputati, per il parere da trasmettere alla 7^a Commissione.

Il Presidente Tesauro, dopo aver comunicato che la 7^a Commissione ha concesso una proroga di sette giorni per l'estensione di tale parere, assicura che la relativa trasmissione avverrà comunque in tempo utile.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti » (752).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del provvedimento, già trattato nelle precedenti sedute.

Il senatore Murmura, relatore alla Commissione, propone di approvare l'articolo 1 senza alcuna modificazione.

Senza dibattito, la Commissione aderisce alla proposta del relatore.

Si apre quindi un ampio dibattito sull'articolo 2.

A nome del Gruppo del partito socialista italiano i senatori Preziosi e Albertini propongono di sostituire l'intero articolo mentre i senatori Gianquinto e Fabiani, a nome del Gruppo del Partito comunista e il senatore Naldini, a nome del Partito socialista di unità proletaria, propongono di sostituire soltanto la lettera a); al termine della discussione, cui hanno partecipato il relatore Murmura, i senatori Gianquinto, Tropeano, Preziosi e Palumbo, il sottosegretario Pucci ed il presidente Tesauro, l'articolo 2 viene approvato in un nuovo testo, proposto dal relatore, nel quale si stabilisce che le Sezioni regionali giudicano: a) sulle responsabilità degli amministratori, agenti ed impiegati delle Regioni, anche a statuto speciale, e degli enti locali, nonchè delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, se vi sono contestazioni ed il conto non risulti regolare; b) sui conti degli agenti appartenenti alle amministrazioni statali periferiche, aventi sede nella rispettiva circoscrizione, nonchè delle responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni medesime, quando il fatto, da cui deriva il danno per l'Erario, si sia verificato nella propria circoscrizione; si stabilisce inoltre che i conti degli enti indicati nella lettera a) sono sottoposti al giudizio della Sezione regionale della Corte dei conti nei casi in cui siano apportate variazioni nel carico o nel discarico, o designino amministratori, tesorieri e agenti responsabili, ovvero se su tali deliberazioni siano state presentate nei termini prescritti dalle leggi proteste o reclami, ovvero se tale giudizio sia instaurato dal pubblico ministero presso la competente Sezione regionale.

Si inizia quindi l'esame dell'articolo 3, cui sono stati proposti emendamenti dal sena-

tore Preziosi, per il Partito socialista italiano, dai senatori Arena e Palumbo, per il Partito liberale, e dai senatori Gianquinto e Tropeano per il Partito comunista e dal senatore Naldini per il Partito socialista di unità proletaria: dal canto suo, il relatore alla Commissione, senatore Murmura, propone di ridurre da 5 a 3 il numero dei votanti che debbono intervenire nei giudizi delle Sezioni regionali e di sostituire l'ultimo comma con altri due nei quali si stabilisca che i magistrati sono destinati alle Sezioni regionali con il loro consenso e che per le sedi che rimangano scoperte la destinazione possa avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica. Propone altresì di stabilire che i trasferimenti dalle Sezioni regionali sono disposti con il consenso del magistrato, ovvero in seguito a promozione.

La Commissione discute a lungo sulle proposte di modificazione e i senatori Palumbo, Arena, Preziosi, Gianquinto, Tropeano e Bisori intervengono nel dibattito; al termine, la Commissione, respinte le proposte di modificazione, accoglie le conclusioni del relatore Murmura ed emenda di conseguenza l'articolo.

Successivamente gli articoli 4 e 5 vengono approvati nel testo originario.

Accantonato quindi l'esame degli articoli 6 e 7 (che il relatore Murmura propone di sostituire con altri, più idonei a perseguire le finalità della semplificazione e dello snellimento delle procedure), sui quali sono stati proposti numerosi emendamenti, la Commissione senza dibattito decide di sopprimere, (secondo le proposte del relatore e dei senatori Preziosi, Gianquinto e Naldini) l'articolo 8, nonchè di approvare gli articoli 9 e 10.

La Commissione poi, respinti numerosi emendamenti aggiuntivi, proposti dal senatore Naldini per il Gruppo socialista di unità proletaria, dai senatori Fabiani e Gianquinto per il Gruppo comunista e dal senatore Preziosi per il Gruppo socialista italiano all'articolo 10, approva l'articolo 11 senza alcuna modificazione e l'articolo 12 con un emendamento concernente le modalità della copertura finanziaria.

Parimenti approva, su proposta del relatore, una norma transitoria nella quale si stabilisce che i conti consuntivi degli Enti locali, nonché quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli Enti ospedalieri e delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, riguardanti gli esercizi finanziari sino al 31 dicembre 1970, non approvati alla data di entrata in vigore della normativa in esame, saranno definiti con le procedure abbreviate di cui alla legge 21 aprile 1948, n. 1372; nella norma transitoria si prevede altresì che le Sezioni regionali giudicheranno anche sui conti consuntivi suddetti ove questi portino variazioni nel carico o nel discarico del tesoriere, ovvero indicazioni di responsabilità.

Ripreso infine l'esame degli articoli 6 e 7, la Commissione accoglie i due articoli nel testo proposto dal senatore Murmura, che viene autorizzato a presentare all'Assemblea la relazione favorevole al disegno di legge con le modificazioni sopra indicate; il senatore Gianquinto, a nome del Partito comunista italiano e il senatore Naldini, a nome del Partito socialista di unità proletaria, si riservano di presentare all'Assemblea relazioni di minoranza.

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria** » (1676).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione, preso atto della modificazioni apportate dal Consiglio regionale calabrese allo Statuto in titolo, autorizza il Presidente Tesauro a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del provvedimento; l'autorizza inoltre a chiedere all'Assemblea di riferire oralmente.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del**

personale municipale ex-coloniale » (1435), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi, già approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Del Nero, illustra ampiamente il disegno di legge, che giudica meritevole di approvazione.

Dopo che il sottosegretario Pucci ed il senatore Fabiani si sono espressi in senso favorevole al provvedimento, questo viene approvato senza modificazioni.

« **Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIARC)** » (1751), d'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri; Armani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Dalvit riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Dopo interventi del presidente Tesauro e dei senatori Pennacchio e Bartolomei che si associano al relatore, prende la parola il sottosegretario Pucci dichiarandosi anch'egli favorevole.

Il disegno di legge viene infine approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato** » (1766), d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9^a Commissione).

Il senatore Schiavone illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge, cui si dichiara favorevole.

La Commissione all'unanimità aderisce alle conclusioni del senatore Schiavone e lo autorizza a trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole; in esso dovranno trovar posto le considerazioni ed i rilievi formulati dall'estensore nella sua esposizione.

Le seduta termina alle ore 21,05.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
CASSIANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.**La seduta ha inizio alle ore 10,30.***IN SEDE REDIGENTE****« Riforma del Codice di procedura civile » (322).**

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservando al senatore Tomassini, non ancora intervenuto nel dibattito, la facoltà di prendere la parola sul provvedimento.

IN SEDE REFERENTE**« Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica » (1646),**
d'iniziativa dei senatori Leone e Montale.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Coppola, riassume i termini del dibattito svoltosi nella seduta del 23 giugno e comunica che la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento; auspica, quindi, che le eventuali riserve dei commissari sui singoli articoli si esprimano concretamente e sollecitamente in proposte di modificazioni.

Interviene, quindi, il senatore Carraro per esprimere talune perplessità di ordine sostanziale e formale sull'intero disegno di legge.

L'oratore osserva, in primo luogo, che esso contiene ripetizioni — a suo avviso imperfette — di norme del Codice civile e che ciò potrebbe dar luogo ad interpretazioni pregiudizievoli per tipi di associazioni e fondazioni di cui nelle ripetizioni stesse non si fa parola (soprattutto quelle che hanno per

fine l'assistenza e la beneficenza); aggiunge, poi, che non è opportuno stabilire una regolamentazione organica congiunta delle associazioni e delle fondazioni volte alla ricerca scientifica e delle altre definite meramente « culturali »; in tal caso, comunque, non potrebbero venire escluse dai benefici fiscali previsti dal provvedimento le fondazioni ed associazioni di beneficenza.

L'oratore rileva, a questo punto, che il disegno di legge dovrebbe limitarsi a regolamentare le sole fondazioni — e non anche le associazioni — aventi per scopo la ricerca scientifica. Dopo aver mosso alcune critiche alle procedure previste per l'acquisizione della personalità giuridica, rilevando che il giudizio sulle premesse per ottenere il riconoscimento dovrebbe essere di merito e non di pura forma, l'oratore conclude chiedendosi quale sorte potrebbero avere, in seguito all'eventuale approvazione del provvedimento in esame, gli uffici studi delle grandi imprese, che hanno fine di ricerca scientifica; egli esprime, in proposito, il dubbio che tali uffici diverrebbero quasi tutti associazioni o fondazioni (secondo le modalità previste dal provvedimento stesso), con conseguenti vantaggi fiscali, che le minori imprese non avrebbero.

Successivamente prende la parola il senatore Finizzi per contestare la validità delle osservazioni e dei rilievi del precedente oratore e per dichiararsi favorevole al disegno di legge, che, a suo avviso, ha essenzialmente lo scopo di promuovere la cultura; l'oratore conclude osservando che l'Italia è uno dei Paesi nei quali l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e della tecnologia sono meno avanzati, con rilevante danno per tutto il sistema economico, ed auspicando una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge, senza le sostanziali modifiche prospettate dal senatore Carraro.

Sui criteri che hanno ispirato i presentatori del provvedimento si diffonde, successivamente, il senatore Leone, il quale si dichiara, in primo luogo, contrario all'inserimento di qualsivoglia tipo di ente di beneficenza tra le associazioni e le fondazioni previste dal disegno di legge; aggiunge, poi, di

non essere contrario ad eventuali modifiche in materia di esenzioni tributarie.

Dopo avere riconosciuto che taluni rilievi del senatore Carraro, in materia di distinzioni tra associazioni e fondazioni, suggeriscono un approfondimento del disegno di legge, il senatore Leone si dichiara favorevole anche ad introdurre maggiori precisazioni sui punti concernenti la definizione della « cultura » e della « ricerca scientifica » (intese come finalità delle associazioni e fondazioni). L'oratore conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, dato lo stato di inferiorità in cui si trova, in questo settore, l'Italia, rispetto ad altri Paesi.

Il senatore Maris, dopo avere rilevato che il disegno di legge investe temi di fondo, osserva che se lo Stato contribuisce (attraverso il finanziamento indiretto, costituito dalle esenzioni fiscali, secondo la logica del provvedimento di riforma fiscale all'esame del Parlamento) alle associazioni e fondazioni, il pubblico interesse (ovvero la diffusione più ampia possibile dei risultati della ricerca) deve venire opportunamente tutelato. Riprende, quindi, le osservazioni già formulate nella precedente seduta, circa il problema delle esenzioni fiscali, per rilevare che le norme in proposito contenute nel disegno di legge vanno modificate.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore si dichiara contrario ad ogni prospettiva di inclusione degli enti di beneficenza tra le associazioni di cultura e ricerca scientifica, ai fini dell'esenzione fiscale prevista dal provvedimento.

Il presidente Cassiani avverte che in una prossima seduta verrà iniziato l'esame degli articoli e invita i Gruppi a presentare al più presto i propri emendamenti. Indi il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 8 luglio 1971, alle ore 10, in sede consultiva per il parere alla 7ª Commissione sul disegno di legge n. 1754 (concernente norme sull'espropriazione per

pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) ed in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1513 (concernente interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione).

La seduta termina alle ore 12,30.

ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
PELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969** » (1589).

(Esame).

Riferisce il senatore Caron, il quale rileva che l'Accordo in esame è stato stipulato, dopo approfondite trattative, a seguito di un'iniziativa del Governo svizzero tendente all'istituzione di una organizzazione intergovernativa europea in grado di promuovere efficacemente la ricerca scientifica nel campo della biologia molecolare.

Il senatore Caron ricorda l'importanza che ha assunto in questi ultimi anni, nel quadro del rapido sviluppo della scienza, il settore della biologia molecolare, che è divenuta uno dei principali strumenti di indagine dei fenomeni della vita. Dopo aver accennato alla pressante esigenza di evitare l'esodo verso gli Stati Uniti d'America dei più dotati tra i

giovani ricercatori europei, il relatore indica i probabili sviluppi della Conferenza europea, istituita dall'accordo, come la creazione di un laboratorio europeo di ricerca nel campo della biologia molecolare. In conclusione, il senatore Caron, pur lamentando il ritardo con cui l'accordo in questione è stato presentato per la ratifica al Parlamento, invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla ratifica stessa.

Dopo brevi interventi del senatore Salati e del presidente Pella — che accennano al problema della sede del segretario della Conferenza e del laboratorio di ricerca — e brevi repliche del relatore e del sottosegretario di Stato Bemporad, la Commissione unanime dà mandato al senatore Caron di presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« **Relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1970 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)** » (Doc. XIX - n. 3).

(Esame e rinvio).

Il presidente Pella ricorda che, nell'esaminare la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1969, la Commissione espresse l'auspicio che l'Assemblea del Senato non procedesse alla discussione su tale documento prima di aver avuto la possibilità di esaminare anche la relazione riguardante l'anno 1970, anno ricco di avvenimenti importanti per le Comunità. La Presidenza del Senato ha tenuto conto di questo voto della Commissione, e pertanto oggi la Commissione stessa è in grado di esaminare la relazione per il 1970 con la fondata previsione che il Senato discuterà congiuntamente le due relazioni.

Prende quindi la parola il relatore designato, senatore Dindo, il quale dà lettura dell'ampio progetto di relazione da lui redatto e distribuito ai componenti della Commissione.

Dopo aver ricordato che, in base alle disposizioni del nuovo Regolamento che entreranno in vigore con il prossimo ottobre, questa è l'ultima relazione sull'attività delle Comunità europee che impegni in via princi-

pale la Commissione degli affari esteri, il senatore Dindo espone gli orientamenti generali secondo i quali egli ritiene debba essere esaminata l'attività compiuta nel 1970 dalle Comunità europee e, in esse, dall'Italia: l'Europa deve rendere più razionale e spedita la propria organizzazione interna, creando una legislazione il più possibile comune, darsi strumenti giuridici comuni, quali la disciplina delle società e dei brevetti europei, rendere più libero il respiro nel Mercato comune; l'Europa deve rendere più solida la propria economia passando dalla unione doganale ad una vera e propria unione economico-monetaria che consenta la creazione di una moneta europea; l'Europa deve aver fede nella libertà degli scambi e nel vantaggio comune alla prosperità delle altre nazioni del mondo ed in particolare al progresso dei Paesi in via di sviluppo; l'Europa deve diventare politicamente più estesa promuovendo l'adesione degli altri Paesi europei che accettino i principi del trattato di Roma; l'Europa, infine, deve perseguire la meta lontana della unità politica, così come è previsto al punto 15 della Risoluzione dell'Aja, e quindi di un Governo centrale europeo a cui gradualmente i Governi nazionali cedano parte delle proprie prerogative, specialmente in materia di programmazione economica e di politica estera.

Dopo aver ampiamente illustrato, fra le attività svolte nell'anno in esame dalle Comunità europee, gli aspetti che più interessano l'affermarsi dell'organizzazione supranazionale europea, il suo allargamento e le sue relazioni con il mondo esterno, il senatore Dindo conclude dichiarando che sul complesso di tali attività comunitarie e sull'azione europeistica svolta dal Governo italiano egli ritiene si debba esprimere un giudizio positivo.

Il seguito del dibattito sul documento governativo viene quindi rinviato alla prossima seduta.

« **Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero** » (1224), d'iniziativa del senatore Coppo ed altri; (Seguito dell'esame e rinvio);

« **Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero** » (1773).

(Esame e rinvio).

Il presidente Pella comunica che è stato finalmente presentato al Senato, ed assegnato, per l'esame, alla Commissione, il disegno di legge governativo, da lungo tempo annunciato, che disciplina la stessa materia oggetto del disegno di legge n. 1224, d'iniziativa del senatore Coppo. Il Presidente propone che l'esame dei due disegni di legge venga effettuato congiuntamente: la Commissione aderisce alla proposta del Presidente.

Prende poi la parola il senatore Oliva, relatore alla Commissione su entrambi i progetti, il quale dichiara di aver esaminato i due testi, unitamente al senatore Coppo e al rappresentante del Ministero degli affari esteri, sottosegretario Bemporad: non è tuttavia in grado di presentare alla Commissione un testo unificato sul quale si sia raggiunto un ampio accondo dei diversi Gruppi politici, in quanto non ha potuto associare a tale esame, come sarebbe stato suo desiderio, i colleghi appartenenti ad altri Gruppi. Invita pertanto la Commissione — al fine di poter chiedere rapidamente l'assegnazione in sede deliberante dei progetti di cui trattasi — ad indicare un testo base di discussione (che potrebbe essere, a suo giudizio, quello governativo) oppure a nominare una Sottocommissione, ampiamente rappresentativa, che possa procedere alla formulazione di un testo unificato.

Sulla proposta del senatore Oliva si apre un ampio dibattito procedurale al quale partecipano il presidente Pella, i senatori Caron, Salati e Tomasucci nonché il relatore Oliva ed il sottosegretario di Stato Bemporad.

Si dà quindi mandato ad una Sottocommissione di procedere alla formulazione di un testo unificato, che raccolga i più ampi consensi, e di riferire alla Commissione nella prossima seduta, in modo da poter chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante. Sono chiamati a far parte della Sottocommissione, che sarà

presieduta dal senatore Oliva, i senatori Tomasucci, Dindo, Albertini, Bergamasco e De Marsanich. Parteciperanno ai lavori della Sottocommissione il presentatore del disegno di legge n. 1224, senatore Coppo, ed il sottosegretario di Stato Bemporad.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari** » (1230-B), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Burtulo, relatore alla Commissione, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo in precedenza approvato dal Senato: l'estensione dell'abrogazione dell'assenso del Presidente della Repubblica o dell'autorizzazione delle competenti autorità per contrarre matrimonio al personale degli altri corpi armati dello Stato; inoltre, l'estinzione dei procedimenti di ordine amministrativo in corso per infrazione delle norme abrogate dal provvedimento medesimo. Il relatore conclude esprimendo avviso favorevole alle modifiche predette.

Dopo brevi interventi dei senatori Carucci e Sema, che dichiarano di concordare con le conclusioni del relatore, e del senatore Pelizzo, il quale chiede chiarimenti sulla

portata del secondo comma dell'articolo unico, prende la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Guadalupi prospetta talune considerazioni di ordine tecnico-giuridico in riferimento alla sensazione, che si è diffusa, che con l'accoglimento del provvedimento nella formulazione attuale si determinerebbe l'abrogazione anche delle norme relative ai limiti di età fissati ai militari per contrarre matrimonio. Riconosciuta una certa fondatezza delle suddette preoccupazioni e illustrate le vigenti disposizioni di legge in materia, l'onorevole Guadalupi afferma che il Governo, al fine di evitare possibili pericoli interpretativi, ravvisa l'opportunità di un comma aggiuntivo inteso a dichiarare esplicitamente che rimangono fermi i limiti di età ed i periodi di servizio previsti dalle disposizioni di legge in vigore per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma dell'articolo unico. L'oratore conclude esprimendo, per il resto, avviso favorevole alle innovazioni disposte dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente Di Benedetto preannuncia l'intendimento di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1183 (che propone la revoca dei limiti d'età per la celebrazione del matrimonio del personale militare e di quello dei Corpi assimilati): in tal modo la Commissione sarà in grado di esprimere un giudizio definitivo su tale argomento, per poter poi concludere la discussione del disegno di legge in titolo. È comunque chiaro, a suo avviso, che l'approvazione del disegno di legge numero 1230-B non pregiudica in alcun modo le decisioni che potranno essere assunte in merito alla questione posta dall'altro provvedimento.

Intervengono ulteriormente il relatore Burtulo (il quale, ricordato che la preoccupazione espressa dal Governo è stata oggetto a suo tempo di attenta considerazione, concorda con le dichiarazioni del Presidente), il senatore Pelizzo, che esprime l'avviso che la Commissione, nell'approvare il provvedimento, debba ribadire chiaramente che le norme in discussione non hanno al-

cun riflesso sulle disposizioni concernenti i limiti di età per contrarre matrimonio, ed il sottosegretario Guadalupi, che insiste sulla esigenza di carattere tecnico-giuridico di eliminare ogni dubbio interpretativo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta, anche per consentire alle Commissioni richieste del parere di poterlo esprimere nei termini regolamentari.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alle norme per il conferimento della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare** » (1576), d'iniziativa del senatore Tanucci Nannini.
(Esame e rinvio).

Il senatore Berthet, relatore alla Commissione, riferisce sul provvedimento con il quale (in considerazione del fatto che le norme in vigore si sono dimostrate insufficienti a consentire la concessione, ad ufficiali e sottufficiali meritevoli, della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare) vengono proposte modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327. Dopo un'ampia illustrazione delle origini storiche della suddetta onorificenza ed aver dato assicurazioni sull'estrema limitatezza dell'onere finanziario che verrebbe comportato (che troverebbe copertura nello stanziamento annuo disposto dalla ricordata legge del 1956), il relatore conclude esprimendo avviso favorevole al provvedimento, del quale propone di chiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Intervengono nella discussione il senatore Tanucci Nannini il quale, rivolte parole di ringraziamento al relatore soprattutto per l'approfondita esposizione storica fatta, si sofferma su considerazioni di merito e sugli aspetti finanziari del provvedimento; ed il senatore Pelizzo, che pur dicendosi favorevole al disegno di legge, prospetta perplessità in riferimento a taluni aspetti di un riconoscimento onorifico che potrebbe non essere aggiornato ai mutamenti intervenuti nelle forme istituzionali dello Stato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa ricorda anzitutto che nel corso della seconda legislatura repubblicana il Parlamento, rico-

nosciute valide le ragioni morali dell'onorificenza in questione (è un attestato di fedeltà — egli afferma — alle istituzioni), ha ritenuto di dover mutare la denominazione della decorazione stessa. Quanto alle questioni di merito, l'onorevole Guadalupi, dopo aver precisato che il Governo sta comunque accertando se le norme proposte rispondono al nuovo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali e riservatosi di fornire precisazioni sugli aspetti finanziari, che giudica non rilevanti e tali comunque da essere fronteggiati a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, termina chiedendo, per i motivi suesposti, il rinvio dell'ulteriore esame del provvedimento.

Aderendo alla suddetta richiesta, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 14 luglio, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1230-B (riguardante l'abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari) e, in sede referente, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1183 (concernente la revoca dei limiti di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle forze armate ed agli altri Corpi assimilati) e l'esame del disegno di legge n. 1232 (riguardante norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico e limiti di età per la loro cessazione dal servizio).

La seduta termina alle ore 12,15.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Macchiavelli e per il tesoro Sinesio.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai** » (1698), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri.
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Segnana, illustrando i meriti del compositore Zandonai e la situazione di indigenza in cui è venuta a trovarsi la vedova, già ormai in tarda età; egli si pronuncia a favore del disegno di legge, osservando che anche la copertura prevista appare valida.

Il senatore Trabucchi, pur dichiarandosi non contrario al disegno di legge, osserva che occorrerebbe istituire un apposito capitolo di bilancio mediante il quale sopprimere a tutte le richieste di pensione straordinaria, da vagliarsi dagli organi competenti.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Soliano, il sottosegretario Sinesio esprime l'avviso del Governo, favorevole al disegno di legge, anche se, egli afferma, la misura della pensione straordinaria dovrebbe essere ridotta al limite di 780 mila lire annue, previsto da una legge generale per tutte le pensioni straordinarie.

Il senatore Fortunati, nell'associarsi al suggerimento del senatore Trabucchi, osserva che la concessione di pensioni straordinarie per meriti artistici, presuppone un giudizio estetico che il Parlamento non può dare e che, comunque, spetterebbe alla 6ª Commissione permanente.

Si stabilisce infine di richiedere alla Presidenza del Senato di invitare la Commissione della pubblica istruzione ad esprimere parere sul disegno di legge in esame, nonchè su quello n. 1711, recante concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino** » (1411), d'iniziativa dei deputati D'Alesio ed altri; Darida, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Dopo che il presidente Martinelli ha riassunto le precedenti fasi della discussione, il

relatore Zuccalà espone i risultati della visita compiuta *in loco* per accertare la situazione del compendio demaniale: su di esso — afferma l'oratore — si è sviluppata una edilizia assolutamente irrazionale e povera, che dimostra come i concessionari appartengano effettivamente alle classi popolari, per cui appare opportuno addivenire alla cessione del compendio. Al fine di evitare speculazioni — egli conclude — è però opportuno introdurre un vincolo di inalienabilità per i concessionari per una durata di dieci anni.

Il senatore Bosso, chiesti ed ottenuti dal relatore chiarimenti in ordine alla situazione del compendio rispetto al piano regolatore del Comune di Roma, suggerisce che il vincolo di inalienabilità sia fissato solo per una durata di cinque anni al fine di evitare il perpetuarsi della caotica situazione edilizia attuale.

In senso contrario a tale proposta e favorevole a quella del relatore si pronuncia il senatore Soliano, mentre il senatore Masciale si dichiara a favore di un vincolo perpetuo di inalienabilità in quanto se si fissa un termine, la speculazione sulle aree del compendio è soltanto rinviata. In senso contrario alla proposta del senatore Masciale si pronuncia il relatore, rilevando che il vincolo perpetuo oltre a porre difficili problemi giuridici tornerebbe a danno dei concessionari. Dopo che il senatore Bosso ha dichiarato di non insistere nella sua proposta per aderire all'emendamento del relatore, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo originario, l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e l'articolo 3 sempre nel testo originario. Quindi la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del sottosegretario Sinesio, stabilisce di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma** » (1687), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il sottosegretario Sinesio fornisce le delucidazioni richieste nella seduta del 26 giu-

gno scorso a proposito dell'ambito di azione dell'Istituto, che è condizionato dal fatto che esso opera attraverso gli sportelli della Banca d'Italia. Quanto al rilievo della assenza dell'Istituto nell'opera di finanziamento delle opere pubbliche, l'oratore comunica una recente iniziativa dello stesso Istituto per inserirsi in tale settore e, infine, replica alle osservazioni circa il sostegno del corso delle cartelle, che non si è potuto attuare in quanto avrebbe comportato oneri eccessivi.

Il relatore Cipellini, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aggiunge che sarebbe opportuno che l'Istituto desse maggiore pubblicità alla propria azione e al fatto che essa si svolge attraverso gli sportelli della Banca d'Italia.

Successivamente, senza ulteriore dibattito, viene approvato l'articolo unico.

« **Proroga della gestione del servizio di Tesoreria statale** » (1730), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli ricordando i precedenti attraverso i quali si è configurata la gestione del servizio di Tesoreria da parte della Banca d'Italia e rilevando che l'attuale disegno di legge proroga il precedente regime che attribuisce la gestione medesima all'Istituto di emissione con la sola riserva a favore del Tesoro della possibilità di affidare determinati servizi all'Amministrazione postale e ad altri enti. Dopo aver prospettato il dubbio, avanzato in sede di discussione presso la Camera dei deputati sull'opportunità di rendere definitiva e non già decennalmente rinnovabile la concessione del servizio, l'oratore invita ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore Masciale, rilevato che la data di presentazione del disegno di legge è di quattro mesi posteriore alla scadenza della precedente concessione, chiede come si sia potuto svolgere il servizio di Tesoreria in tale periodo, osservando altresì che la situazione verificatasi durante quei mesi appare irregolare.

Il senatore Fortunati afferma che la formulazione del disegno di legge, che ripete

quella della legge del 1960, può lasciare dubbi sulla possibilità del Tesoro di limitare per determinati servizi la concessione. Egli si pronuncia quindi in senso contrario alla definitività della concessione osservando che la Banca d'Italia è pur sempre una società. Quest'ultima osservazione è condivisa dal presidente Martinelli nonchè dal sottosegretario Sinesio, il quale insiste sul fatto che il servizio di Tesoreria è di pertinenza esclusiva dello Stato, che non può spogliarsene definitivamente.

Vengono quindi approvati i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (1729), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Dopo una esposizione introduttiva del presidente Martinelli, favorevole al disegno di legge, e dopo dichiarazioni dei senatori Masciale e Stefanelli (favorevoli al provvedimento anche se da essi ritenuto tardivo), nonchè dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Bosso, la Commissione approva senza dibattito i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonchè modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi » (347).

(Discussione ed approvazione).

In sostituzione del senatore Cifarelli, impegnato quale relatore sui provvedimenti in discussione di fronte all'Assemblea, riferisce il presidente Martinelli illustrando le finalità del disegno di legge, che tende ad eliminare un residuo della legislazione post-bellica per la liquidazione delle numerose casse di conguaglio sorte durante la guerra. Dopo che il relatore ha chiesto l'approvazione del disegno di legge, il senatore Li Vigni domanda

se la materia interferisca con quella del disegno di legge recentemente approvato dal Senato sulle gestioni fuori bilancio. Il presidente Martinelli e il senatore Belotti escludono che vi sia una connessione tra i due provvedimenti e in tal senso si pronuncia anche il sottosegretario Sinesio. Viene quindi approvato l'articolo unico.

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1630).

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Martinelli, relatore, ricorda la discussione svoltasi in sede referente, chiede l'approvazione del disegno di legge, che viene concessa dalla Commissione, per gli articoli 1, 2 e 3 e per l'allegata tabella.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Anderlini, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

« Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune » (90), d'iniziativa del senatore Murmura.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Segnana, relatore alla Commissione, riferisce sul sopralluogo da lui effettuato per incarico della Commissione a Vibo Valentia, dichiarando che la situazione attuale si è modificata rispetto a quella esistente al momento della presentazione del disegno di legge, nel senso che una nuova perimetrazione del compendio effettuata dall'Amministrazione della marina mercantile ha portato alla riduzione dell'area da cedere per circa 100 mila metri quadri. L'oratore dichiara di aver trovato a Vibo Valentia una situazione estremamente caotica per quanto riguarda il compendio, poichè le concessioni fatte su di esso, che erano ad esclusivo uso agricolo, sono state utilizzate in modo diverso, dando luogo ad una zona di espansione edilizia del tutto caotica, con costruzioni indecorose, senza strade e servizi essenziali. Dopo aver dichiarato di ritenere indegne di un Paese civile le condizioni nelle quali si trova at-

tualmente il compendio, insieme con i suoi abitanti, il senatore Segnana suggerisce che il compendio medesimo venga ceduto al comune di Vibo Valentia dietro un compenso simbolico, in modo che si possa cominciare a procedere alla sistemazione urbanistica della zona.

Il senatore Bosso osserva che occorrerebbe interessare anche l'Amministrazione dei lavori pubblici per accertare eventuali responsabilità per il caso edilizio denunciato dal senatore Segnana, ed esprime dubbi sull'efficacia dell'intervento del Comune.

Il senatore Trabucchi chiede che venga colta l'occasione per operare un chiarimento definitivo tra Ministero delle finanze e quello della marina mercantile in ordine al demanio marittimo; inoltre egli chiede che l'amministrazione demaniale predisponga un piano di risanamento del compendio d'intesa con il comune.

Il sottosegretario Macchiavelli, a nome del Governo, propone un breve rinvio al fine di consentire una valutazione delle proposte del relatore.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli informa che il senatore Fada, relatore sul disegno di legge per la riforma tributaria, indisposto, non potrà essere a Roma prima della fine della settimana; in considerazione della scadenza fissata per l'inizio del dibattito in Assemblea, e per aderire a una richiesta dello stesso senatore Fada, egli ha ritenuto di nominare un correlatore nella persona del senatore Formica. Dopo aver ricordato che la relazione del senatore Fada è già stata stampata in bozze, il Presidente propone che nella giornata di domani si tengano due sedute della Commissione, da ripetersi nella giornata di venerdì e di riprendere nel pomeriggio di lunedì, fino a conclusione, i lavori sul provvedimento di riforma in modo da rispettare il termine del 15 luglio.

Il senatore Cipellini chiede che, anche nelle condizioni nelle quali dovrà lavorare la Commissione per la riforma tributaria, si

trovi il tempo per procedere all'approvazione del disegno di legge riguardante le aree depresse del Centro-Nord, di cui si è richiesta l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Fortunati, riferendosi alle proposte del Presidente e dichiarando di tener presente il quadro della situazione politica, afferma di ritenere difficile, per non dire impossibile, fissare sino da oggi un calendario per l'esame da parte della Commissione del disegno di legge per la riforma tributaria. Egli rileva che quando la conferenza dei capigruppo stabilì la data del 15 luglio come data d'inizio del dibattito in Assemblea non vi erano preoccupazioni circa il calendario dei due rami del Parlamento prima delle ferie estive: oggi, viceversa, è noto che presso la Camera dei deputati la riforma universitaria non procede nel suo *iter*, mentre al Senato il disegno di legge sull'edilizia rischia di essere profondamente modificato. In questo contesto politico — egli afferma — l'opposizione di sinistra non può accettare forzature di ritmo nè essere disponibile a sacrifici senza una visione d'insieme. In caso contrario — afferma l'oratore — la discussione sia in Commissione sia in Assemblea potrà assumere aspetti non prevedibili anche se i senatori comunisti, come hanno più volte dichiarato, non ricorreranno ad alcuno strumento ostruzionistico. Egli rileva che, al di là del rispetto formale del calendario, occorre ponderare tutta la situazione con cautela, se non si vuole rischiare di prolungare indefinitamente l'approvazione degli importanti disegni di legge all'esame del Senato. Conclude infine osservando che per questa settimana erano state convocate due sole sedute della Commissione, onde non ritiene ammissibile l'improvviso annuncio di nuove convocazioni.

Quest'argomentazione è condivisa dal senatore Pirastu, il quale aggiunge che la nomina di un correlatore comporta anche la necessità per quest'ultimo di disporre di un minimo di tempo per approfondire i problemi. Inoltre, egli fa presente che nella giornata di venerdì l'Assemblea dovrà esaminare gli emendamenti al disegno di legge sul Mezzogiorno ed i senatori devono essere posti in condizione di partecipare a tale dibattito,

tanto più che su quel provvedimento la discussione generale in Assemblea è stata estremamente contenuta.

Egli ritiene che il calendario predisposto dai capigruppo non debba essere interpretato con assoluto rigore ed invita a non costringere l'opposizione ad utilizzare gli strumenti che il Regolamento pone a sua disposizione per la difesa delle proprie posizioni.

Aggiunge poi che nessuno intende modificare radicalmente il disegno di legge per la riforma tributaria e ritiene altresì che il dibattito su di esso potrà essere sufficientemente stringato, anche se si giungerà a qualche necessaria modifica. Concludendo, il senatore Pirastu propone che il dibattito in Commissione abbia inizio lunedì pomeriggio, riservando altresì a quella data ogni decisione sul momento di conclusione dei lavori della Commissione.

Il senatore Trabucchi sottolinea anzitutto l'importanza del disegno di legge dalla quale deriva a suo giudizio, l'impossibilità di esaminarlo adeguatamente con l'imposizione di termini rigorosi; egli ritiene che un provvedimento che incide sulla costituzione materiale, come quello di riforma tributaria, debba essere approfondito al fine di evitare errori ed incongruenze; inoltre, occorrerà anche che il Governo mediti sugli orientamenti che emergeranno dalla discussione generale anche al fine di evitare la presentazione di emendamenti in ordine sparso nel dibattito in Assemblea. Conclude quindi dichiarandosi a favore di un dibattito intenso ed approfondito, che tenga conto del fatto che l'opinione pubblica ha espresso le sue reazioni al provvedimento soltanto dopo l'approvazione di questo da parte della Camera e che potrà essere prolungato col sacrificio delle ferie estive.

Il senatore Li Vigni, che interviene successivamente, premesso di non condividere le interpretazioni del Regolamento che in questi giorni vengono date in merito alla programmazione dei lavori, dichiara a nome del Gruppo del PSIUP di non poter assumere allo stato attuale alcun impegno circa la riforma tributaria ed anche a proposito dei decreti-legge anticongiunturali varati dal Go-

verno. Dopo aver espresso l'avviso che il Senato non può rinunciare al suo ruolo di responsabile componente della attività legislativa in nome dell'efficientismo, propone che il dibattito in Commissione inizi nella mattinata di martedì, dal momento che lunedì pomeriggio è convocato il direttivo del Gruppo del PSIUP proprio in relazione ai problemi della programmazione dei lavori.

Il senatore Athos Valsecchi osserva che l'urgenza del provvedimento di riforma non può portare a trascurare la sua importanza fondamentale, tale a suo avviso da farlo considerare uno dei più impegnativi tra quelli sottoposti al Parlamento dall'avvento della Repubblica. Date tali premesse, egli ritiene che il Senato non possa rinunciare ad esaminarlo con la massima serietà introducendo anche le modifiche che appaiono opportune (delle cui necessità sembra rendersi conto lo stesso Governo): non si può quindi accettare di discutere con scadenze rigorose e dimenticando che l'Assemblea sta esaminando provvedimenti che riguardano direttamente la Commissione. Dopo aver ricordato che alla Camera dei deputati, prima che si palesassero le reazioni dell'opinione pubblica, al dibattito in Commissione sono state dedicate diciannove sedute e dopo aver rilevato che la mancata trasmissione di pareri da parte di alcune Commissioni, come la Commissione affari costituzionali, comporta un maggiore sforzo da parte della 5ª Commissione, l'oratore propone di iniziare al più presto il dibattito, con il serio impegno di condurlo a termine rapidamente, ma con la dovuta serietà.

Interviene quindi il senatore Formica, il quale rileva che essendo ormai il disegno di legge sufficientemente noto, si può rinunciare alla discussione generale cominciando l'esame degli articoli fino da martedì, avvalendosi di un comitato ristretto che istruisca il lavoro esaminando preventivamente gli emendamenti. Dal punto di vista politico generale, poi — prosegue l'oratore — non soltanto l'opposizione ha interesse a mantenere un certo collegamento tra i vari provvedimenti di riforma in discussione: conseguentemente, anche sotto questo profilo, il rinvio a martedì, senza discussione generale

o quanto meno con un dibattito generale assai ridotto, appare opportuno.

Tali proposte sono condivise dai senatori Pirastu e Masciale.

Il presidente Martinelli, dopo aver fornito assicurazioni al senatore Cipellini, ricorda che il termine del 15 luglio è stato fissato dai capi gruppo e che il presidente del Senato ha ribadito l'intento di portare a compimento i lavori parlamentari sui disegni di legge di riforma prima delle ferie estive, con determinate scadenze. Dopo aver avvertito che i termini per i pareri sono scaduti e che non sono pervenute richieste di proroga, il presidente si dichiara d'accordo per la formazione di un comitato ristretto con funzioni istruttorie per l'esame degli emendamenti e invita i Gruppi a provvedere alle designazioni. Resta quindi convenuto che l'esame del disegno di legge avrà inizio nella mattinata di martedì, con l'intesa di ridurre al massimo la discussione generale e di concordare l'ulteriore calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,10.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REDIGENTE

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende il dibattito sospeso il 2 luglio. Su proposta del relatore e dopo un intervento del senatore Premoli, viene nuovamente affrontato l'esame dell'articolo 10, sul Consiglio direttivo della Biennale, accantonato il 30 giugno.

Il senatore Gianquinto illustra un emendamento sostitutivo dell'intero testo redatto dalla Commissione. L'emendamento, cui si dichiarano contrari il relatore De Zan e il sottosegretario Romita, è quindi respinto.

È approvato invece un emendamento, del Governo, modificativo del primo capoverso del primo comma: la norma stabilisce che il consiglio direttivo sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo un altro emendamento, poi accolto dalla Commissione (è proposto dai senatori Codignola e Ferroni) il sindaco di Venezia, in qualità di vice presidente dell'Ente, eserciterà le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso.

Il sottosegretario Romita illustra quindi un emendamento sostitutivo della lettera *b*) del primo comma: stabilisce che, del consiglio direttivo farà parte — anziché « un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri » — un « rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Dopo un intervento del senatore Gianquinto, il senatore Codignola (cui si associa il senatore De Zan) dichiara di preferire il testo della Sottocommissione ed il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione dichiara di ritirare l'emendamento.

Su un altro emendamento del Governo, tendente all'inserimento, nel consiglio direttivo, di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di uno di quello del turismo e dello spettacolo, ha luogo un ampio dibattito.

Si dichiarano consenzienti i senatori Premoli e Limoni; nettamente contrari i senatori Gianquinto e Antonicelli.

Dopo che il senatore Codignola ha sottolineato il proprio avviso sulla non confor-

mità di tale proposta con il principio della autonomia che anima il testo redatto dalla Sottocommissione, l'onorevole Romita tiene a precisare che la presenza dei rappresentanti dei ministeri sopra indicati viene proposta in vista delle scelte culturali dell'Ente per partecipare alle quali gli organi specializzati dell'Esecutivo hanno titoli non diversi da quelli dei rappresentanti della Regione e degli enti locali.

Seguono altri interventi: il senatore Bertola dichiara di non aver motivo per opporsi all'emendamento, mentre il senatore Spigaroli e il relatore De Zan mettono in evidenza la già prevista qualificata rappresentanza dell'Esecutivo (un consigliere della Biennale, infatti, sarà designato dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Il sottosegretario Romita si rimette quindi alla Commissione; messo ai voti, l'emendamento non è approvato.

Non è approvato poi un altro emendamento: è del senatore Premoli e tende all'inserimento, nel consiglio direttivo, del direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, del direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, e del direttore generale degli affari culturali del Ministero degli affari esteri.

Si passa poi all'esame di due emendamenti del senatore Gianquinto: il primo conferisce al consiglio comunale di Venezia la competenza ad eleggere sette componenti del consiglio direttivo, in luogo dei cinque membri cooptati previsti dal testo in esame; il secondo, in via subordinata, prevede una diversa disciplina per la nomina dei membri cooptati in questione.

Si dicono contrari alle modifiche proposte sia il senatore De Zan, sia il sottosegretario Romita; entrambi si rimettono poi alla Commissione per quanto riguarda una precisazione di carattere tecnico, contenuta nei due emendamenti, che quindi sono messi ai voti e respinti, con esclusione del disposto accennato; questo viene invece accolto dalla Commissione (stabilisce che saranno dichiarati eletti, come membri cooptati, coloro che avranno riportato il maggior numero di voti).

Si prende quindi in esame un emendamento dei senatori Codignola e Ferroni, tendente a sopprimere la clausola secondo la quale i membri cooptati dovranno essere designati solo successivamente alla nomina del Presidente.

Dichiara di non poter convenire con l'emendamento il senatore Spigaroli; quindi il senatore Codignola in via subordinata si dice disposto a ritirare l'emendamento purchè (egli precisa), si accetti la soppressione dell'articolo 8, dove è stabilito che il presidente sarà eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti non cooptati del consiglio direttivo.

Il senatore Spigaroli annuncia la propria disponibilità per tale soluzione e il senatore Premoli solleva il problema dei criteri di sostituzione del presidente dimissionario in corso di gestione. Replica il senatore Ferroni; quindi intervengono il senatore Limoni e il presidente Russo per esprimere riserve su una eventuale disciplina solo incidentale della nomina di un organo così importante quale il presidente della Biennale di Venezia.

Si hanno altri interventi: dei senatori Codignola e De Zan, sulla natura delle funzioni attribuite e quindi dei poteri da riconoscere ai membri cooptati del consiglio direttivo, e dei senatori Premoli e Limoni, sulla formulazione da dare alla norma relativa alla procedura d'elezione del presidente.

Sul punto se i membri cooptati possano o meno partecipare alla elezione del presidente — una volta entrati a far parte del consiglio direttivo — in tutti i casi in cui tale consesso provvederà a sostituzioni, intervengono ampiamente i senatori Codignola, De Zan, Premoli, Gianquinto, Ferroni, Spigaroli, Limoni, Bertola e Baldini.

Su proposta del rappresentante del Governo e d'intesa con i senatori Codignola, Spigaroli e col relatore De Zan, si formula un testo sostitutivo del punto f) dell'articolo 10: dispone che del consiglio direttivo faranno parte anche cinque membri cooptati dai consiglieri non cooptati, dopo che questi ultimi avranno proceduto alla elezione del presidente, il quale verrà eletto, a maggioranza dei componenti, nella prima riunione, pre-

cedentemente alla cooptazione di cui sopra e fra detti componenti.

La Commissione accoglie tale formulazione, dopo una richiesta di precisazioni avanzata dal senatore Premoli, che non vi insiste, e dopo interventi dei senatori Codignola (che ritira l'emendamento principale sopra ricordato) e Gianquinto.

Senza dibattito sono quindi approvati due emendamenti al terzo comma presentati dai senatori Codignola e Ferroni, dopo che il senatore Gianquinto ha ritirato un proprio emendamento allo stesso comma; un altro emendamento dei senatori Codignola e Ferroni, tendente a stralciare il penultimo comma e a trasferirne il contenuto, in una nuova formulazione, in un articolo aggiuntivo, è accolto senza dibattito, con l'assenso del relatore e del rappresentante del Governo.

Un ultimo emendamento dei senatori Codignola e Ferroni riguarda le modalità di nomina del presidente nonché del consiglio direttivo stesso (tale nomina si propone che abbia luogo mediante decreto del Presidente della Repubblica).

Su suggerimento del rappresentante del Governo, l'emendamento è accolto in un nuovo testo coordinato con quanto già precedentemente stabilito a proposito della nomina dei membri del consiglio direttivo: il Presidente ed il consiglio direttivo saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 10 nel suo insieme: è approvato il testo con le modifiche via via introdotte.

L'articolo 8 risulta conseguentemente soppresso.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo formulato dal Governo all'articolo 11, accantonato nella precedente seduta: riguarda i controlli di legittimità sugli atti dell'Ente.

Il sottosegretario Romita illustra un testo sostitutivo.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto con la nuova formulazione, il senatore Ferroni dichiara di non poter accettare che le deliberazioni del consiglio direttivo attinenti al piano quadriennale di massima e al bilancio

preventivo e consuntivo (con le relative variazioni) non possano divenire esecutive senza il previo visto di legittimità del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al suggerimento del relatore De Zan, di prevedere, per i controlli di cui si tratta, procedure analoghe a quelle stabilite per le Università nel provvedimento di riforma in corso d'esame, il senatore Codignola replica giudicando poco pertinente il richiamo, e sottolineando la necessità di una reale autonomia all'Ente veneziano. Il relatore prospetta allora l'opportunità di un maggior approfondimento, mentre il sottosegretario Romita sottolinea l'esigenza che il controllo venga eseguito prima e non dopo l'effettuazione della spesa.

Quindi il senatore Ferroni annuncia l'intenzione dei senatori socialisti di proporre un emendamento che assicuri la ordinata gestione della Biennale nel rispetto della sua autonomia ed il rappresentante del Governo, senza ritirare l'emendamento, dichiara di rimettersi alla Commissione.

La norma pertanto è messa in votazione: viene respinta nella prima parte, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Gianquinto, ed accolta nella seconda, modificata con un emendamento dei senatori Codignola e Ferroni accolto dal Governo.

Secondo tale disposto, le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai componenti del consiglio direttivo, ai sindaci, ai membri delle commissioni e delle giurie ed agli esperti dovranno essere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni diverranno esecutive.

Si passa poi alla votazione dell'articolo 11 nel suo insieme nel testo modificato: la norma è accolta dalla Commissione.

Viene preso in esame un articolo aggiuntivo, formulato dal Governo, sul potere di scioglimento del consiglio direttivo e le modalità della sua ricostituzione.

Il senatore Ferroni illustra un emendamento sostitutivo, col quale si dicono consenzienti sia il senatore Spigaroli (che peraltro propone una modifica) sia il sottosegre-

tario Romita, che non insiste quindi sul testo da lui precedentemente presentato.

Si dichiarano poi contrari ad un sub-emendamento del senatore Gianquinto, tendente a richiedere, prima dello scioglimento, il parere dei sindaci, i senatori Ferroni e Spigaroli; è favorevole il senatore Antonicelli.

Dopo interventi del senatore Limoni e del relatore (che giudicano superflua tale aggiunta), l'emendamento del senatore Gianquinto è respinto, mentre viene accolto l'emendamento dei senatori Codignola e Ferroni, con la modifica suggerita dal senatore Spigaroli.

Stando a tale norma, spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri procedere allo scioglimento del consiglio direttivo e alla nomina di una Commissione provvisoria di gestione, dopo accertate eventuali gravi irregolarità amministrative; la ricostituzione del consiglio sarà poi effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi.

Il presidente Russo dichiara preclusi da precedenti deliberazioni tre emendamenti del senatore Gianquinto, e quindi la Commissione prende in esame l'articolo 14, che riguarda le attribuzioni e la composizione del collegio dei sindaci.

Senza dibattito è approvato, dopo che il relatore si è favorevolmente pronunciato, un emendamento del Governo, da cui è stabilito che il collegio sindacale anziché dal Presidente della Repubblica sarà nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Due successivi emendamenti del senatore Gianquinto (il primo soppressivo, presentato in via principale e l'altro sostitutivo, presentato in via subordinata) sono ritirati dal proponente, dopo che il relatore si è dichiarato contrario. Un ulteriore emendamento dello stesso senatore Gianquinto e riguardante la procedura di nomina dei sindaci, è accolta dalla Commissione, dopo che il relatore si è favorevolmente pronunciato.

L'articolo 14 è infine approvato nel suo insieme nel testo modificato.

Si passa all'articolo 15, sulla struttura amministrativa della Biennale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo si dichiarano contrari ad un emendamento del senatore Gianquinto (poi respinto dal-

la Commissione) tendente alla soppressione della norma che prevede la figura dei direttori dei quattro settori (arti figurative, cinematografica, musicale e teatrale). Un emendamento del senatore Spigaroli è invece dichiarato precluso da precedente votazione, ed infine è approvata, su proposta dei senatori Codignola e Ferroni, la soppressione dell'ultimo comma.

L'articolo 15 è poi accolto nel suo insieme nel testo modificato.

È preso in esame l'articolo 16, che stabilisce la posizione e le funzioni del segretario generale della Biennale.

Un emendamento del senatore Spigaroli è dichiarato precluso, essendo connesso con l'altro presentato al precedente articolo, e quindi l'articolo è approvato nel testo della Sottocommissione.

Si passa all'articolo 17, concernente i direttori dei vari settori della Biennale.

È dichiarato precluso un emendamento soppressivo, formulato dal senatore Gianquinto, mentre su un altro emendamento, presentato in via subordinata dallo stesso proponente, i senatori Spigaroli e Ferroni dichiarano il loro dissenso, ed il senatore Premoli avverte di non essere contrario (la proposta tende alla nomina per pubblico concorso dei direttori in questione).

Dopo che il sottosegretario Romita ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, questa respinge tale l'emendamento, ed approva invece (con l'assenso del relatore) un emendamento aggiuntivo dei senatori Codignola e Ferroni, che disciplina le situazioni di incompatibilità.

Infine l'articolo 17 è accolto nel suo insieme nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è rinviato quindi ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 luglio, alle ore 9,30, con l'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13.

**LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE
E MARINA MERCANTILE (7^a)**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TOGNI
e
del Vice Presidente
AVEZZANO COMES

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Lauricella e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Zannier.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata** » (1754), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Agevolazioni per l'edilizia** » (299);

« **Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato** » (418), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane** » (332), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri;

« **Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione** » (1579), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo.

Prende la parola il senatore Alessandrini il quale — dopo aver sottolineato l'inconsistenza della polemica circa presunte manovre ritardatrici dell'*iter* del disegno di legge n. 1754 e dopo aver ribadito che preoccupazioni su taluni punti del predetto provvedimento scaturiscono legittimamente da pregiudiziali ideologiche (tra cui il principio che favorisce l'accesso alla proprietà dell'abitazione) del partito democratico-cri-

stiano — ricorda che la legislazione urbanistica vigente, pur nella settorialità da taluno ier lamentata, ha consentito all'edilizia pubblica, specie nei primi lustri del dopoguerra, di toccare la quota del 25 per cento dell'edilizia residenziale, che si pone oggi come un traguardo della riforma.

L'oratore mette quindi in guardia contro facili e non ben meditati entusiasmi in quanto (egli sottolinea leggi certamente buone o addirittura ottime (quali la legge n. 1150 del 1942, sull'urbanistica, la legge n. 408 del 1949, sull'incremento delle costruzioni edilizie, la legge n. 167 del 1962, riguardante l'acquisizione di aree per l'edilizia economica, e successive modificazioni, la legge n. 246 del 1963, istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili, la stessa legge-ponte urbanistica n. 765 del 1967) non hanno conseguito o hanno conseguito solo in parte i propri scopi a causa della mancata o carente loro applicazione; e per converso, prosegue il senatore Alessandrini, sono state approvate leggi che sin dall'inizio, per la farraginosità delle procedure previste, per l'individuazione di scopi chiaramente velleitari o per altri motivi, apparvero ad un osservatore attento di difficile attuazione (è il caso, ad avviso dell'oratore, della legge n. 60 del 1963 che liquidò la gestione INACASA, che aveva funzionato ottimamente, ed istituì quella GESCAL che ora si vuole sopprimere).

Passando quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1754, il senatore Alessandrini, dopo aver precisato di concordare sulle esigenze di adeguato assetto territoriale (certamente pregiudiziale ad ogni serio intervento nel settore edilizio), rileva che gli aspetti positivi che in esso si riscontrano (tra questi: il rilancio dei principi della legge n. 167, le direttive per l'unificazione degli enti edilizi, l'attribuzione alle Regioni di compiti in materia urbanistica) non possono far obliare disposizioni (quali, ad esempio quelle contenute negli articoli 14, 16, 35 e 37) che, oltre ad urtare contro principi costituzionali o precise indicazioni del decorso piano quinquennale e del « Progetto '80 », appaiono ingiustificatamente punitive nei confronti dei soggetti economicamente più deboli

e tali comunque da scoraggiare ulteriormente la privata iniziativa che oggi si vorrebbe recuperare.

Il senatore Alessandrini conclude il suo intervento ribadendo che le osservazioni da lui formulate, dettate da profondo convincimento, non intendono ostacolare l'iter di una riforma seria, certamente necessaria e nella quale ha sempre creduto.

Interviene quindi il senatore Crollalanza, il quale precisa anzitutto, per smentire voci artatamente diffuse, che la richiesta di rinvio da lui formulata nella seduta del 2 luglio scorso dopo l'esposizione del senatore Togni, conforme ad una prassi creata nella Commissione anche col contributo delle sinistre, non aveva alcuno scopo dilatorio e men che mai era stata concordata con il Gruppo della democrazia cristiana.

Entrando quindi nel merito del provvedimento, l'oratore — dopo aver addossato al Partito socialista, al Governo da circa un decennio, la responsabilità dell'attuale « fame di case », cui ha contribuito il continuo decrescere dell'intervento pubblico sul totale del fatturato edilizio, e le conseguenze dannose derivanti dalla legislazione di questi ultimi anni, cattiva o male applicata — dichiara di concordare con l'esposizione, chiara e convincente, del senatore Alessandrini e con i rilievi da questi espressi circa il disegno di legge n. 1754.

In particolare, per il senatore Crollalanza, il provvedimento in discussione, pur contenendo disposizioni certamente accoglibili (quali, l'estensione della garanzia statale ai mutui contratti dai comuni o consorzi di comuni per gli scopi indicati negli articoli 41 e seguenti, la possibilità di finanziamento delle opere di urbanizzazione; la riserva a favore del Mezzogiorno contenuta nell'articolo 48), si presenta, sotto il profilo formale, farraginoso e scadente tecnicamente, mentre, sotto l'aspetto sostanziale, traduce in norme di legge principi che aggraveranno la già grave situazione attuale, in quanto scoraggia definitivamente la privata iniziativa (alla quale si deve, precisa l'oratore, gran parte anche delle costruzioni economiche e popolari), colpisce irrazionalmente ceti e categorie anche proletari, contrasta la propensione, sempre forte

nel nostro Paese, alla proprietà dell'abitazione, appesantisce strumenti e procedure.

Il senatore Crollalanza conclude ribadendo che le sue osservazioni critiche, non preconcette, sono dettate dall'unico intento di rendere concretamente operante un provvedimento sul quale si fondano molte speranze del popolo italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 12,30.

INDUSTRIA (9°)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
BANFI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Brandi e Biagioni.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei** » (1739), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

In sostituzione del relatore, senatore Minocci, assente per impegni di carattere parlamentare, riferisce alla Commissione il presidente Banfi. Dopo avere illustrato gli scopi che il disegno di legge si prefigge e che sostanzialmente sono costituiti dalla necessità di tutelare il paesaggio di una zona di alto valore turistico, l'oratore si sofferma, in particolare, sulla questione della riduzione del livello di occupazione che deriverebbe dall'approvazione delle norme in esame e che riguarderebbe circa 270 lavoratori: il problema non può essere eluso e deve trovare soddisfacente soluzione.

L'oratore si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge e pro-

pone che la Commissione ne chieda il passaggio in sede deliberante; nel frattempo — conclude — potranno aversi i necessari incontri con il Governo per la soluzione del su accennato problema dell'occupazione.

Il senatore Simone Gatto, nel dichiararsi favorevole alla proposta formulata dal presidente Banfi, sottolinea che il problema riguarda anche zone diverse da quella considerata dal disegno di legge.

Il senatore Veronesi, pur dichiarando di comprendere i motivi per i quali le norme in esame sono state presentate, afferma che non può accedere alla proposta formulata dal presidente Banfi per il passaggio del provvedimento in sede deliberante: a suo avviso, il problema dei Colli Euganei non può essere esaminato se non nell'ambito della normativa di carattere più generale prevista dal disegno di legge n. 1582 (riguardante la ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere), la cui discussione sta per essere conclusa in sede di Commissione, anche sulla base di una nuova formulazione del provvedimento predisposta dall'apposita Sottocommissione. Rivolge infine numerose critiche alla norma recata dal primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del presidente Banfi, il quale fa osservare al senatore Veronesi che il disegno di legge n. 1582 è assegnato alla competenza deliberante della Commissione, prende la parola il senatore Pegoraro; ribadito il favore del Gruppo del Partito comunista per il criterio ispiratore della normativa prevista dal disegno di legge riguardante le cave e le torbiere — cioè il principio del trasferimento alle Regioni della competenza in materia — l'oratore si sofferma in particolare sulla grave situazione dei Colli Euganei. Afferma in proposito la necessità di dare adeguata soluzione ai problemi che il provvedimento in titolo pone sia per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda le forniture di materiali per la costruzione. Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta del presidente Banfi per il passaggio in sede deliberante del disegno di legge n. 1739, riaffermando la necessità che nel frattempo ab-

biano luogo incontri con il Governo per la soluzione dei sopra menzionati problemi.

Anche il senatore Trabucchi si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, osservando, tuttavia, che è necessario affrontare il problema con una visione organica e generale.

Il presidente Banfi, prendendo atto della mancanza di unanimità necessaria per formulare, ai sensi di Regolamento, la richiesta di passaggio in sede deliberante, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata** » (1133), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Trabucchi, riferendosi anche alla relazione da lui svolta nella seduta del 23 aprile 1970, ricorda gli scopi del disegno di legge e si dichiara favorevole alla sua approvazione.

Il senatore Veronesi si dichiara invece contrario, domandandosi se sussistano i motivi che ne consigliarono la presentazione ed affermando che l'adeguamento della legislazione italiana alla direttiva emanata in materia dal Consiglio della Comunità europea può operarsi esclusivamente con un'organica riforma della legislazione in materia di società per azioni e non con un aumento dei diritti fissi relativi al Bollettino ufficiale delle società. L'oratore critica infine la nuova articolazione dei diritti fissi prevista dal disegno di legge.

Il senatore Mammucari ribadisce le perplessità da lui manifestate sul disegno di legge durante la discussione che avvenne nella seduta del 23 aprile 1970 ed afferma che tali perplessità nel frattempo non sono scomparse né si sono ridotte. Dichiarando infine di condividere le osservazioni svolte dal senatore Veronesi.

Il senatore Colleoni ricorda che, nella prima discussione del disegno di legge, il sena-

tore Alessandrini aveva sottolineato la inutilità di un duplice sistema di pubblicità degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata. Su tale argomento chiede delucidazioni al rappresentante del Governo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Trabucchi, il quale osserva, tra l'altro, che il foglio degli annunci legali ha carattere provinciale, mentre il Bollettino di cui si discute ha carattere nazionale, prende la parola il presidente Banfi. Pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, osserva che quello in titolo è uno dei tanti provvedimenti di carattere parziale che dovrebbero essere esaminati nel quadro della riforma organica delle società per azioni che da anni si attende; solo sulla base di questa può avvenire il richiesto adeguamento della legislazione italiana a quella europea. Il presidente Banfi conclude rivolgendo al Governo l'invito a presentare al più presto al Parlamento il provvedimento di riforma delle società per azioni.

Il sottosegretario Brandi, dopo avere ringraziato il relatore e gli oratori intervenuti nel dibattito, sottolinea la necessità di adeguare la legislazione italiana alla direttiva del 9 marzo 1969, n. 151, emanata dal Consiglio delle Comunità europee; in risposta all'osservazione formulata dal senatore Colleoni, osserva che il foglio degli annunci legali ed il Bollettino ufficiale delle società di cui si occupa il provvedimento in discussione, hanno portata sostanzialmente diversa e svolgono funzioni diverse. Le preoccupazioni manifestate per quanto riguarda l'articolazione dei diritti fissi non hanno, prosegue il rappresentante del Governo, ragione di sussistere, poichè tali diritti incidono sui costi in percentuale del tutto trascurabile. Per quanto riguarda la questione della tempestività delle pubblicazioni, il Ministero dell'industria si è già fatto carico di prendere i necessari contatti per un'adeguata organizzazione del servizio. Il sottosegretario Brandi assicura infine che trasmetterà al ministro Gava la sollecitazione del presidente Banfi per la presentazione della riforma delle società per azioni.

Dopo un breve intervento del senatore Veronesi, il quale preannuncia che, in seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Go-

verno, si asterrà dalla votazione, la Commissione passa all'esame e alla votazione dei singoli articoli, i quali vengono approvati nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

«Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofruttili ed agrumari» (1629), d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Prearo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Zannini, chiarisce la portata del provvedimento ed afferma che la disposizione da esso prevista è capace di favorire le esportazioni dell'importante e delicato settore di cui trattasi. Si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Adamoli, pur dichiarando di condividere la finalità di migliorare le capacità esportative del settore ortofruttilo-agrumario, rivolge numerose osservazioni critiche al meccanismo del disegno di legge, il quale, lasciando immutato il fondo complessivo disponibile per i crediti, raddoppia l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui concessi, sfavorendo così i produttori economicamente più deboli. Per affrontare seriamente il problema sarebbe invece necessario un aumento adeguato del fondo complessivo disponibile per i crediti e l'introduzione di norme di particolare favore per le aziende associate.

Il senatore Catellani, favorevole in linea di massima al provvedimento che intende rafforzare la capacità esportativa del settore di cui si discute, considera tuttavia pertinenti le riserve avanzate dal senatore Adamoli.

Anche il senatore Piva, concordando con le osservazioni del senatore Adamoli, sottolinea il carattere sostanzialmente restrittivo delle norme proposte e la necessità di tutelare in modo più adeguato le associazioni dei produttori.

Il relatore, senatore Zannini, pur ammettendo la limitatezza del provvedimento, osserva che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione, per una discussione che avverrà tra breve, il disegno di legge n. 1148 riguardante gli organismi associativi per la esportazione; in sede di esame di questo disegno di legge potranno a suo avviso essere poste le questioni sollevate durante il dibattito. Dopo avere affermato che il secondo comma della nuova formulazione prevista dal disegno di legge in titolo come sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703 comprende chiaramente le associazioni di produttori, l'oratore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni ed invita il rappresentante del Governo a tenere in particolare conto le osservazioni e i suggerimenti emersi nell'odierno dibattito.

Dopo che il sottosegretario Biagioni ha dichiarato di concordare con le valutazioni testè espresse dal relatore, la Commissione, con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista, approva l'articolo unico del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11.55.

LAVORO (10°)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
MANCINI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Il sottosegretario De Marzi, dopo aver ricordato che il Governo ha presentato ieri al Senato il disegno di legge concernente la previdenza degli autoferrotranvieri, comunica che il ministro Donat-Cattin conta di riferire al Parlamento, sui problemi posti dall'applicazione della nuova disciplina sul

collocamento della manodopera agricola, entro il corrente mese di luglio. Per ciò che concerne poi la crisi di alcune industrie napoletane, sulla quale il senatore Fermariello aveva richiamato l'attenzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella seduta del 1° luglio, il rappresentante del Governo comunica che è allo studio la richiesta di un incontro del ministro Donat-Cattin con le amministrazioni locali interessate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente invita i commissari ad indicare i disegni di legge ritenuti di maggiore urgenza, perchè l'Ufficio di Presidenza (che si riunirà martedì 13 luglio, alle ore 17, per stabilire il programma dei lavori per le prossime settimane) possa tener conto degli orientamenti della Commissione.

Il senatore Fermariello indica con assoluta priorità il disegno di legge relativo alla previdenza degli autoferrotranvieri, presentato ieri dal Governo al Senato e del quale auspica l'assegnazione alla Commissione in sede deliberante. L'oratore chiede inoltre un sollecito inizio della indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro in regime di appalti di opere e servizi, in relazione all'applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ed invita il Governo a presentare al più presto al Senato il preannunciato disegno di legge in materia di scala mobile per i pensionati dell'INPS.

La senatrice Dolores Abbiati Greco sollecita l'esame del disegno di legge n. 1094, di iniziativa del senatore Cavalli ed altri, concernente l'erogazione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private** » (1616).

(Rimessione all'Assemblea).

Il Presidente comunica che i senatori Palazzeschi, Coppo, Accili, Di Prisco, Torelli, Robba, Magno, Vignola, Brambilla, Segreto e Fermariello hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento,

la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Il Presidente, rilevata la conformità della richiesta alle disposizioni regolamentari, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(Esame del disegno di legge n. 1616 sopra indicato).

Dopo un breve intervento del senatore Accili, relatore alla Commissione, che puntualizza i motivi che hanno ispirato la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, si passa all'esame degli articoli.

Accolto l'articolo 1, sono altresì approvati l'articolo 2, in un testo sostitutivo presentato dal senatore Accili, e l'articolo 3 con quattro emendamenti proposti dallo stesso senatore Accili.

La Commissione accoglie quindi senza modifiche l'articolo 4 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Di Prisco) e gli articoli 5 e 6.

L'articolo 7 è accolto con due emendamenti proposti dal senatore Accili (ai quali si dichiarano contrari i senatori Ricci, Robba e Varaldo, e favorevole invece il senatore Di Prisco).

Accolti senza modifiche gli articoli 8, 9 e 10, la Commissione accoglie altresì l'articolo 11 con un emendamento proposto dal senatore Palazzeschi e con due emendamenti proposti dal senatore Accili.

Accolto poi senza modificazioni l'articolo 12, è approvato l'articolo 13 con due emendamenti sostitutivi, presentati dal senatore Accili, e un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Palazzeschi.

La Commissione accoglie quindi gli articoli 14, 15 e 16 senza modificazioni, l'articolo 17 con due emendamenti di carattere formale presentati dal senatore Accili, l'articolo 18 con un emendamento soppressivo presentato dal senatore Accili e l'articolo 19 con un emendamento aggiuntivo presentato ancora dal senatore Accili.

Dopo brevi interventi dei senatori Ricci e Brambilla, la Commissione, a maggioranza,

dà infine mandato al senatore Accili di presentare all'Assemblea la relazione favorevole sul disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose» (1258), d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri. (Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Vignola, relatore alla Commissione, sottolinea l'intento del disegno di legge di rendere operante per i ministri di culto diverso da quello cattolico la legge 28 luglio 1967, n. 669, con la quale fu estesa la assistenza sanitaria dell'INAM ai sacerdoti cattolici e ministri di culto diversi.

Dopo brevi interventi della senatrice Dolores Abbiati Greco, che ricorda l'urgenza di estendere l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni sociali, e del rappresentante del Governo, l'articolo unico del disegno di legge è approvato con un emendamento formale proposto dal sottosegretario De Marzi.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 14 luglio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, eccettuati i disegni di legge n. 1616 e n. 1258.

La seduta termina alle ore 12,20.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
CAROLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia** » (1727), d'iniziativa del deputato Foschi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Barra, il quale fa presente lo stato di necessità e di disagio in cui attualmente versano i sanitari italiani profughi e rimpatriati dalla Libia e le gravi difficoltà che comporta il loro reinserimento nell'ambito delle strutture nazionali, situazione che — a suo giudizio — non può essere sanata senza un intervento riparatore definitivo ed urgente.

Dopo aver accennato alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, il relatore dichiara di ritenere la legge stessa insufficiente a risolvere i problemi della categoria, per cui si esprime in senso favorevole al provvedimento in titolo, che consente un'effettiva immissione nella vita attiva della comunità nazionale dei medici rimpatriati — che ammontano del resto a sole 25 unità — e non comporta gravi oneri né lede importanti interessi. Conclude prospettando alla Commissione l'opportunità di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre quindi il dibattito.

Prende la parola il senatore Orlandi, il quale si chiede se valga al pena varare un apposito provvedimento che riguarda solo 25 persone, i cui problemi, del tutto comprensibili sul piano umano e sociale, potrebbero, a suo parere, trovare più agevole soluzione in sede amministrativa, ad esempio immettendo i sanitari profughi nei ruoli del Ministero della sanità, il che eviterebbe, fra l'altro, notevoli complicazioni burocratiche in campo ospedaliero.

Sull'opportunità di non modificare gli organici degli ospedali con il rischio di provocare scontenti fra i sanitari in servizio, che potrebbero ritenere compromessa la propria carriera a causa della immissione di questi nuovi elementi, si esprime anche il senatore Zelioli Lanzini, il quale rileva che il disegno di legge dovrebbe essere portato in Assemblée per un più approfondito dibattito.

Rifacendosi alla proposta del senatore Orlandi, egli formula la raccomandazione — alla quale si associa la Commissione unanime — che i suddetti medici vengano assorbiti nei ruoli del Ministero della sanità, notoriamente deficitario di personale medico.

In senso analogo si esprime anche il senatore Argiroffi, ritenendo che un inserimento nei ruoli degli ospedali dei medici rimpatriati determinerebbe confusione ed ingiustizie. Favorevole al disegno di legge si dichiara, invece, il senatore Perrino, facendo presente che non vi è ragione di non provvedere alla categoria una volta che, in sede legislativa, sono state precedentemente sanate con spirito di giustizia ed umanità situazioni analoghe.

Dopo un breve intervento del senatore De Leoni, il quale prospetta l'opportunità di creare un ruolo aggiunto per i « libici » negli ospedali, prende la parola la rappresentante del Governo la quale, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento in esame, si impegna nondimeno a sottoporre agli uffici competenti la proposta affacciata di immissione dei sanitari rimpatriati nei ruoli del Ministero della sanità.

Conclude il dibattito il senatore Perrino, il quale propone di rinviare l'esame del disegno di legge in attesa di conoscere le misure che il Ministero della sanità è in grado di adottare a favore della categoria interessata.

La proposta viene accolta dalla Commissione e il seguito dell'esame rinviato ad altra seduta.

« **Contributo straordinario di 5,5 miliardi all'Opera nazionale maternità ed infanzia per il ripiano dei disavanzi di gestione al 31 novembre 1970** » (1741), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri.
(Esame).

Riferisce il senatore Albanese. Egli esordisce lamentando il fatto che, praticamente ogni anno, la Commissione sia chiamata a discutere contributi straordinari per il ripiano di disavanzi dell'ONMI. Accenna quindi ai recenti scandali che non possono, a suo giudizio, non generare perplessità e sgo-

mento ed esprime l'avviso che l'Ente ha dimostrato di non essere all'altezza dei compiti ad esso istituzionalmente demandati, rivelando gravi carenze e disfunzioni specialmente nel Mezzogiorno là dove maggiormente sarebbe richiesta la sua attiva presenza.

Tale situazione, a giudizio del relatore, è andata via via peggiorando fino a divenire del tutto insostenibile. Egli prosegue esprimendo la speranza che i nuovi indirizzi di politica sanitaria consentano al più presto di affidare alle Regioni e agli enti locali la gestione di un così importante ed essenziale servizio, com'è quello dell'assistenza all'infanzia, in maniera consona ad una società moderna e socialmente evoluta.

Il senatore Albanese riconosce nondimeno che le argomentazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge appaiono valide per cui occorre, a suo giudizio, procedere all'approvazione, anche per non negare a chi ne ha diritto — assistiti e personale dipendente dall'ONMI — l'erogazione dei servizi e degli emolumenti loro spettanti.

Passando ad esaminare gli articoli, il relatore si dice favorevole all'articolo 1, mentre esprime perplessità sull'articolo 2, relativo alla copertura, a seguito anche del parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Conclude auspicando che il provvedimento — per le ragioni di forza maggiore che lo hanno determinato — possa venire approvato, ma confida al tempo stesso che la realizzazione della riforma sanitaria e di un compiuto sistema di sicurezza sociale porti ad una nuova e più moderna struttura del settore e, di conseguenza, alla cessazione di siffatti contributi.

Aperto il dibattito, prende per primo la parola il senatore Perrino il quale, premesso che il destino dell'ONMI è inevitabilmente segnato nel momento in cui le Regioni potranno esercitare tutte le loro funzioni (anche se di fatto non saranno poi le Regioni, ma altri organismi locali ad esercitare le funzioni attualmente affidate all'Ente), afferma che tutto ciò non potrà verificarsi se non fra due o tre anni, per cui fino a quel

momento l'ONMI deve pur sopravvivere ed operare.

Fa quindi presente che, quantunque la ONMI stessa sia stata costretta a ridurre alcune sue attività, vi è stata nondimeno una lievitazione della spesa, derivante dalle maggiori somme che essa deve corrispondere alle Amministrazioni provinciali per l'assistenza agli illegittimi e dagli aumenti salariali concessi al personale. Ciò ha determinato — egli aggiunge — un disavanzo di 5,5 miliardi, che occorre ora sanare, se non si vuole paralizzare totalmente l'assistenza all'infanzia. Prega pertanto la Commissione di approvare il contributo, confidando che esso sia veramente l'ultimo richiesto.

Contrari al provvedimento si dichiarano i senatori Argiroffi, Guanti e Manenti, manifestando il loro risoluto dissenso all'incentivazione di un'attività, di cui sono a tutti note le deprecabili lacune. Essi ricordano che il Governo ha più volte riconosciuto la esigenza di una radicale trasformazione dell'assistenza all'infanzia assumendo impegni rimasti fino a questo momento sulla carta: ciò ha creato una situazione scandalosa, che deve assolutamente cessare e che non può certamente venire sanata con l'approvazione di provvedimenti del tipo di quello all'esame. Occorre pertanto, a loro avviso, che il problema venga ampiamente discusso in Assemblea e considerato in un quadro più vasto, comprensivo e unitario. Viene infine sottolineato come l'ONMI sia stata gestita male ed abbia, nella maggioranza dei casi, rappresentato un centro di potere politico, onde non si vede il motivo di incoraggiarne la sopravvivenza.

In un breve intervento, la rappresentante del Governo richiama i senatori dell'opposizione ad un maggiore realismo, tenendo presente che fino a questo momento l'assistenza all'infanzia è stata affidata all'ONMI per cui, in attesa della nuova auspicata ristrutturazione del settore, che determinerà automaticamente la sparizione dell'ente, sarebbe inumano lasciare l'infanzia stessa priva di qualsiasi aiuto. Conclude, sollecitando una più equa e serena valutazione del provvedimento e della finalità immediata che esso intende perseguire.

Forti perplessità sul disegno di legge vengono manifestate anche dal senatore Picardo, specialmente per quanto riguarda la relazione introduttiva, in cui egli ravvisa alcune contraddizioni.

L'oratore osserva altresì come i dibattiti svoltisi in Assemblea sull'ONMI siano stati del tutto inutili. Dopo aver esortato la Commissione a tener conto del parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro, il senatore Picardo giudica insoddisfacenti le dichiarazioni del Governo, dal quale egli desidererebbe indirizzi e impegni più precisi e si domanda infine quale sarà — una volta sanati i debiti del 1970 — la situazione finanziaria dell'ONMI nel 1971.

Prende quindi la parola il senatore Colella, il quale invita anch'egli la Commissione ad assumere un atteggiamento più comprensivo nei confronti dell'ONMI e sottolinea la necessità di trovare — se del caso, mediante la nomina di un apposito Comitato di studio — una soluzione provvisoria e concreta, che possa sopperire alle più immediate necessità fino al trasferimento alle Regioni delle competenze ad essa affidate.

Conclude il dibattito il senatore Orlandi il quale — premesso che il Gruppo comunista non è insensibile alle esigenze dell'infanzia e del personale dipendente dall'ONMI — si riserva di presentare in Assemblea proposte alternative e soluzioni soddisfacenti e radicali al delicato problema sul tappeto, rimasto finora del tutto insoluto.

A suo giudizio, occorre aver ben chiaro che cosa si intende fare, senza ricorrere di volta in volta al deprecabile espediente dei contributi straordinari, tanto più che dovrebbe essere a tutti chiaro che i 5 miliardi e mezzo previsti dal provvedimento non serviranno assolutamente a nulla.

La Commissione accoglie quindi gli articoli 1 e 2 e dà mandato al senatore Albanese di presentare all'Assemblea la relazione favorevole al provvedimento in esame.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1701).

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Svolge un'ampia relazione il senatore De Leoni.

Egli premette che il provvedimento all'esame è diretto a dare attuazione ad alcune norme della CEE nel quadro della necessaria armonizzazione della legislazione dei vari Paesi membri, e più precisamente a recepire nel nostro ordinamento una nuova disciplina degli scambi internazionali di carni fresche, quale deriva dalle direttive emanate in materia dalla Comunità. Al pari degli altri Paesi — aggiunge l'oratore — anche l'Italia è chiamata a tener fede agli impegni assunti, adeguando la propria legislazione in materia entro il termine fissato del 31 dicembre 1971.

Un aspetto positivo del provvedimento è rappresentato — ad avviso del relatore — dal fatto che esso richiama anche le norme precedentemente emanate per la disciplina degli scambi intercomunitari di carni fresche, cosicchè anzichè avere tre provvedimenti legislativi sulla medesima materia, se ne avrà uno solo, con il vantaggio del coordinamento che è stato possibile operare tra le precedenti disposizioni e quelle dell'ultima direttiva CEE.

Il senatore De Leoni si sofferma particolarmente sull'articolo 6, osservando che il secondo comma definisce l'ufficio veterinario comunale come organo periferico del Ministero della sanità, il che, a suo giudizio, rappresenta una svista, dal momento che un ufficio comunale non può diventare organo dell'Amministrazione statale. Propone pertanto che alla fine del secondo comma dell'articolo stesso vengano aggiunte le parole: « nell'espletamento dei compiti di cui alla presente legge ».

Il relatore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

In sede di discussione generale, i senatori Orlandi e Argiroffi fanno osservare che nel disegno di legge manca qualsiasi riferimento all'importazione di selvaggina, che arriva in notevoli quantità nel nostro Paese da ogni parte d'Europa. Essi chiedono che anche questo punto venga opportunamente chiarito e disciplinato.

In un breve intervento, la rappresentante del Governo raccomanda alla Commissione

la sollecita approvazione del provvedimento, impegnandosi a sottoporre agli uffici competenti, per un'adeguata soluzione, il problema sollevato dai senatori Orlandi e Argiroffi.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli da 1 a 5, l'articolo 6 con l'emendamento alla fine del secondo comma, proposto dal relatore, gli articoli da 7 a 28, ed infine il disegno di legge nel suo complesso nonchè i tre allegati che lo accompagnano.

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
OLIVA*

Intervengono il Ministro dell'interno Restivo ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO »

Il presidente Oliva comunica che il ministro Gaspari in una sua lettera ha confermato che i provvedimenti di trasferimento e di riordinamento debbono essere esaminati contestualmente, onde per i secondi il termine deve intendersi decorrere dal giorno in cui vengono comunicati ufficialmente alla Commissione gli schemi di decreti di trasferimento.

Conferma inoltre che la legge sul riassetto autorizza le deleghe di funzioni alle Regioni.

Il Presidente propone pertanto alla Commissione di accantonare l'esame dello schema in titolo in attesa della trasmissione di quello sul trasferimento delle funzioni alle Regioni nella stessa materia.

Così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO FOSSA SULLO STATO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI

Il sottosegretario Fossa comunica che a giorni sarà trasmesso alle Regioni lo schema di decreto delegato relativo all'agricoltura, mentre si stanno definendo quelli relativi ai lavori pubblici ed urbanistica ed all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che saranno anch'essi al più presto trasmessi. Avverte inoltre che restano ancora in sospenso taluni punti in materia di turismo ed industria alberghiera.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA URBANA E RURALE »

(Rinvio del seguito).

Il presidente Oliva, avendo il relatore Di Primio fatto sapere di dover ritardare, chiede se la Commissione intenda procedere nei lavori anche in assenza del relatore.

Il deputato Ballardini si pronuncia per il proseguimento del dibattito, mentre il ministro Restivo dichiara di voler esprimere le proprie osservazioni sul decreto in esame alla presenza del relatore.

Dopo brevi interventi dei deputati Caruso ed Antonio Mancini, la Commissione decide di tornare a convocarsi nei giorni di mercoledì 14 e giovedì 15 luglio, alle ore 17, per proseguire l'esame degli schemi di decreti delegati relativi alle circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e locale ed ai trasporti.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fortunati, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773) *(alla 3^a Commissione)*;

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati » (1757), approvato dalla Camera dei deputati *(alla 1^a Commissione)*.

INDUSTRIA (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Banfi, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 » (1589) *(alla 3^a Commissione)*;

« Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1701) *(alla 11^a Commissione)*;

« Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (1729) *(alla 5^a Commissione)*;

« Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati » (1757) *(alla 1^a Commissione)*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Commissioni riunite**

1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

11^a (Igiene e sanità)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Deputati NAPOLI ed altri; MIOTTI CARLI Amalia ed altri. — Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (1415) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali (1167).

3. PERRINO ed altri. — Costituzione di un Comitato centrale per le irregolarità fisiche, psichiche e sensoriali dei soggetti in età evolutiva (1431).

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PIERACCINI ed altri. — Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (1173).

2. PIERACCINI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL; modifiche dell'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (858).

3. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*).

4. ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

5. PERRINO e CAROLI. — Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (1653).

6. Deputati GRANELLI ed altri. — Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, relativa all'insegnamento dello sci (1555) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputato BIMA. — Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi (1290) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Deputato TOZZI CONDIVI. — Modifiche alle disposizioni in favore del Pio istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (1292) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione (1747).

2. Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati (1757) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bologna; Abelli ed altri; Bernardi ed altri; De Lorenzo Ferruccio; Abelli ed altri; Tozzi Condivi ed altri; Bignardi*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato IANNIELLO. — Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadri nel ruolo organico (1635) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

FILETTI. — Interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei

canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione (1513).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

6. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

8. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

9. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo

unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-246*).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc. 29-252*).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 42*).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-270*).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 80*).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento 29-271*).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc. 29-289*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 40*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento XV, n. 40*).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc. 29-291*).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 82*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-292*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 93*).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 2*).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento XV, n. 26*).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 27*).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 30*).

12. Fondo assistenza per i finanziari: esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 43*).

Fondo assistenza per i finanziari: esercizio 1968 (*Doc. XV, n. 43*).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe*

e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Raccchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli

validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

(1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non videnti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati NANNINI ed altri. — Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova (1283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

7. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (1165).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CODIGNOLA ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia (22).

2. PELLICANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (279).

3. GIANQUINTO ed altri. — Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia (526).

4. CARON ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (576).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDO ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario (1088-bis).

II. Discussione del disegno di legge:

Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonché pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle provincie di Avellino e Benevento (1075).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati FRACANZANI ed altri; STORCHI ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke

destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 (1554) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

MINNOCCI ed altri. — Organismi associativi per l'esportazione (1148).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10,30

Esame di temi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi.

**Commissione speciale
per l'esame dei problemi ecologici**

Giovedì 8 luglio 1971, ore 17

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Parere sui disegni di legge:

1. TOGNI ed altri. — Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere per la sistemazione e la difesa del suolo (1697).

2. Nuova autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e difesa del suolo (1759).

3. BARTOLOMEI ed altri. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1703).

4. Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sui fenomeni di criminalità in Sardegna**

Giovedì 8 luglio 1971, ore 9 e 17,30

Seguito della discussione sulla relazione generale.

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 10

**Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 8 luglio 1971, ore 16,30

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23,15*